

WHISTLEBLOWING

EMESSO E APROVATO DA
DIREZIONE GENERALE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Sartori'.

1. Premessa

Il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il d.lgs. n. 24/2023, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937. Raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti (il *whistleblower*) sia del settore pubblico che privato.

2. Definizioni

Per "Segnalazione" o "whistleblowing" si intende, ai sensi dell'articolo 2, lett. c) del decreto legislativo n. 24/2023, «*la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni*».

La "Violazione" (ovvero il fondato sospetto di una violazione), invece, riguarda «*comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono*», tra l'altro in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/ 2001 o violazioni dei del Modello di organizzazione e di gestione;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'UE relativi ai seguenti settori:
 - a) appalti pubblici;
 - b) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - c) sicurezza e conformità dei prodotti;
 - d) sicurezza dei trasporti;
 - e) tutela dell'ambiente;
 - f) radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - g) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - h) salute pubblica;
 - i) protezione dei consumatori;
 - j) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE;
- atti od omissioni riguardanti il Mercato Interno (ad es.: concorrenza e aiuti di Stato);

- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'UE in alcuni specifici settori;
- occultamento delle violazioni di cui sopra;
- attività illecita non ancora compiute ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti.

Il "Facilitatore" è la persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

La "ritorsione" è qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

3. Destinatari

Destinatari della procedura sono i Vertici aziendali, l'Amministratore Unico, gli Institori, i Dirigenti, i Legali rappresentanti, i Preposti e tutti i dipendenti della medesima Società.

In ogni caso, non sussiste, in capo ai predetti soggetti, alcun obbligo di Segnalazione.

4. Scopo e campo di applicazione

La presente procedura disciplina il processo di ricezione, analisi e trattamento delle Segnalazioni.

5. La Segnalazione

La segnalazione è la comunicazione, scritta od orale, di informazioni sulle violazioni. Per il contenuto di quest'ultima si rimanda al Punto 2 (*Definizioni*), dovendo la stessa comunque riguardare violazioni che possano incidere sull'interesse pubblico o sull'interesse all'integrità della Società.

In generale, le informazioni sottese alla Segnalazione possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il Segnalante, ragionevolmente, ritiene

potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Inoltre, possono essere oggetto di Segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (si pensi alle *voci di corridoio*).

5.1 La necessaria attinenza con il contesto lavorativo del Segnalante

Le informazioni oggetto di Segnalazione devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

5.2 Irrilevanza dei motivi personali

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti.

5.3. Cosa non può essere considerato Segnalazione

La Segnalazione non riguarda «*contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate*».

I motivi che hanno indotto il *Whistleblower* ad effettuare la Segnalazione sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste dall'Ordinamento.

Non possono, inoltre, costituire oggetto di Segnalazione:

- a) Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria ed esclusiva da altri atti dell'Unione Europea o Nazionali;
- b) Le Segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

5.4 Cosa deve necessariamente indicare una Segnalazione

La Segnalazione deve essere il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a riceverla e gestirla.

È necessario, inoltre, che siano chiaramente indicate:

- a) le circostanze di tempo e di luogo;
- b) la descrizione del fatto;

- c) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto al quale attribuire i fatti segnalati;
- d) l'indicazione esplicita che si tratta di una Segnalazione di *whistleblowing*;
- e) l'espressa richiesta di mantenere riservata la propria identità e di beneficiare delle tutele previste in caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della Segnalazione.

5.5 Segnalazioni Anonime

Le Segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del Segnalante sono considerate *anonime*. Le Segnalazioni anonime, ove circostanziate, devono ritenersi equiparate alle segnalazioni ordinarie.

Hospes, allorché riceva una segnalazione tramite canali interni, considererà le segnalazioni *anonime* alla stregua di quelle ordinarie.

In ogni caso, il Segnalante anonimo la cui identità sia stata rivelata, che, in seguito, ha comunicato ad A.N.A.C. di aver subito ritorsioni, può beneficiare delle tutele previste dell'Ordinamento a fronte di misure ritorsive.

La Società, dunque, provvederà a registrare la Segnalazione *anonima* e provvederà a conservare la relativa documentazione nelle forme previste (v. *infra*) non oltre cinque anni dalla data di ricezione della stessa Segnalazione.

5.6 Canali di segnalazione

Le Segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti:

- a) Canale interno
- b) Canale esterno (gestito dall'A.N.A.C.)
- c) Divulgazioni pubbliche
- d) Denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile

L'O.d.V. deve, inoltre, mettere a disposizione del Segnalante, informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le Segnalazioni.

Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico di collaborazione.

Inoltre, Hospes rende pubbliche nel proprio sito *internet*, in una sezione dedicata, tutte le predette informazioni.

6. Canale di segnalazione interno

Ai sensi dell'art. 4, d.lgs. 24/2023, le *Segnalazioni* devono essere inviate all'Organismo di Vigilanza mediante invio telematico all'indirizzo *Segnalazioni231.Hospes@hospesitaly.it*.

Quale canale interno alternativo potranno essere inviate, sempre all'O.d.V. nella seguente modalità: via fax al numero +39.02.36538988.

Inoltre, su espressa richiesta del Segnalante, questi può effettuare una Segnalazione mediante un incontro diretto fissato entro un termine comunque non superiore a trenta (30) giorni.

Laddove la segnalazione riguardi il componente dell'O.d.V., la segnalazione potrà essere inviata a mezzo posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: *Segnalazioni231.Hospes@hospesitaly.it*.

7. Canale di segnalazione esterno

L'Autorità competente per le Segnalazioni esterne è l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.).

È possibile segnalare ad A.N.A.C. allorché ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione del canale di segnalazione interna o questo, benché obbligatorio, non risulta essere ancora attivo, ovvero, in ultima ipotesi, se anche già attivo, non risulti conforme al contenuto del d.lgs. n. 24/2023 (art. 4);
- b) il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e, ciononostante, la stessa non ha avuto alcun seguito;
- c) il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, qualora effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o che la medesima segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'A.N.A.C. riceve le segnalazioni mediante canali appositamente predisposti:

- a) piattaforma informatica;
- b) segnalazione orali;

c) incontri diretti entro un termine ragionevole, su richiesta del Segnalante.

Il canale di segnalazione esterna istituito dall'A.N.A.C. garantisce la riservatezza del Segnalante, della persona coinvolta nonché di tutte le persone eventualmente menzionate nella Segnalazione medesima nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

La Segnalazione esterna deve essere effettuata in forma scritta.

La Segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'A.N.A.C. è trasmessa a quest'ultima, entro sette (7) giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

L'A.N.A.C., acquisita la Segnalazione, provvede a dare avviso alla persona segnalante dell'avvenuta ricezione entro sette (7) giorni dalla data della sua acquisizione, salvo esplicito rifiuto del Segnalante medesimo ovvero che l'A.N.A.C. ritenga che l'avviso potrebbe pregiudicare la tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante.

L'A.N.A.C., se quanto denunciato non sia adeguatamente circostanziato, può chiedere al Segnalante elementi integrativi tramite il canale a ciò dedicato; inoltre, la stessa Autorità mantiene le interlocuzioni con il Segnalante, tenendo traccia dell'attività svolta e fornendo informazioni, anche d'ufficio, sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali.

L'A.N.A.C. provvede a dare riscontro al Segnalante entro tre (3) mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei (6) mesi dalla data di avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza, dalla scadenza dei sette (7) giorni dal ricevimento.

Nel sito istituzionale di A.N.A.C. (www.anticorruzione.it/-/whistleblowing) sono pubblicate tutte le informazioni utili per accedere al servizio dedicato al *whistleblowing*.

8. Divulgazione pubblica

Ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 24/2023, il Segnalante può scegliere di *rendere di pubblico dominio* informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (tra cui i *social network* e i nuovi canali di comunicazione).

Il Segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia delle protezioni previste dal

decreto n. 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) ad una **Segnalazione interna**, a cui la Società non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione nei termini previsti, ha fatto seguito una **segnalazione esterna** ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
- b) la persona ha **già effettuato direttamente una segnalazione esterna** all'ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al Segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
- c) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un **pericolo imminent o palese per il pubblico interesse**;
- d) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto ritiene che la segnalazione esterna possa comportare il **rischio di ritorsioni** oppure possa **non avere efficace seguito**.

Nella divulgazione pubblica, ove il Soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal d.lgs. 24/2023 e dalla presente procedura per il *whistleblower*.

9. Denuncia all'Autorità Giurisdizionale

Il d.lgs. 24/2023 riconosce a tutti i Soggetti tutelati anche la possibilità di valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

10. Tutele del Segnalante

Il d.lgs. 24/2023 e, in attuazione dello stesso, la *governance* di Hospes S.r.l., impone i seguenti tipi di tutela (v. *infra*):

- a) tutela della **riservatezza** del Segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle

- persone menzionate nella segnalazione;
- b) tutela da eventuali **misure ritorsive** che possano essere adottate dall'Ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia;
 - c) limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni;
 - d) previsione di misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato dall'A.N.A.C.

10.1. Divieto di rinunce e transazioni

È posto il divieto di *rinunce e transazioni* (non sottoscritte in sede protetta) dei diritti e dei mezzi di tutela previsti dall'Ordinamento (e, in particolare, dal d.lgs. 24/2023).

Non è consentito, quindi, al *Whistleblower* di privarsi della possibilità di accedere ai mezzi di tutela cui lo stesso ha diritto; a maggior ragione non possono essere oggetto di rinuncia volontaria.

Quanto detto, però, non vale per le rinunce e le transazioni sottoscritte in sedi protette (ad es. giudiziarie, amministrative sindacali).

Il *Whistleblower* può validamente rinunciare ai propri diritti e mezzi di tutela o farne oggetto di transazione, se ciò avviene dinanzi ad un giudice (ad es. a seguito di tentativo obbligatorio di conciliazione o di accordi di mediazione e conciliazione).

10.2. Protezione dalle ritorsioni

Hospes S.r.l., in attuazione dell'Ordinamento, vieta ogni forma di ritorsione, per tale dovendosi intendere qualsiasi comportamento, atto od omissione (anche solo tentato o minacciato) posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia o della divulgazione pubblica e che provochi o possa provocare al Segnalante un danno ingiusto.

Non è punibile chi rivelà o diffonda informazioni sulle violazioni:

- a) coperte dall'obbligo di segreto o
- b) relative alla tutela del diritto d'autore o
- c) alla protezione dei dati personali o, ancora,
- d) rivelà o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

Sono legittimati ad inviare ad A.N.A.C. comunicazioni relative a violazioni o ritorsioni non solo il Segnalante bensì anche chi, avendo un legame qualificato con quest'ultimo, subisca o abbia

subito ritorsioni in ragione di detta connessione. Si tratta di: facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi di lavoro, e anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante, denunciate, divulgatore pubblico o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

È ora esclusa per legge la possibilità, per le *organizzazioni sindacali* maggiormente rappresentative in Hospes, di segnalare violazioni all'A.N.A.C.

Resta fermo che i *rappresentanti sindacali* beneficiano, in quanto tali, della possibilità di comunicare ad A.N.A.C. ritorsioni, sia se esse sono conseguenza di una segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica dagli stessi effettuata in qualità di lavoratori, sia se assumono il ruolo di facilitatori, non spendendo la sigla sindacale, e quindi subiscono ritorsioni per aver fornito consulenza e sostegno al Segnalante.

Si sottolinea che deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito dal Segnalante, affinché si possa configurare una ritorsione e, di conseguenza, che lo stesso possa beneficiare di protezione.

È quindi necessario che il Segnalante fornisca ad A.N.A.C. elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra Segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione.

11. Tutela della Riservatezza

È imposto che un eventuale disvelamento dell'identità del Segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla Segnalazione avvenga sempre con il consenso espresso della stessa.

In particolare, Hospes, in qualità di *titolare del trattamento*, autorizza al trattamento del dato personale unicamente i dipendenti coinvolti nel trattamento medesimo di tali dati.

Il divieto espresso di rivelare l'identità del Segnalante è da riferirsi non solo al suo nominativo ma anche a qualsiasi altra informazione o elemento della Segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre (direttamente od indirettamente) l'identità del Segnalante.

La tutela della riservatezza va assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare. In particolare:

a) nel **procedimento penale**, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p., per cui è posto l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari *«fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari»* (il cui relativo avviso è previsto dall'art. 415bis c.p.p.).

b) nel **procedimento dinanzi alla Corte dei Conti** l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria. Dopo, l'identità del Segnalante potrà essere disvelata dall'Autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso.

Sono ammessi solo due casi in cui, per rivelare l'identità del Segnalante devono concorrere, (i) la previa comunicazione scritta delle ragioni alla base della rivelazione dei dati relativi alla sua identità e (ii) il previo consenso espresso del Segnalante.

- a) La **prima ipotesi** ricorre laddove nell'ambito di un **procedimento disciplinare** avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, l'identità del Segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare;
- b) La **seconda ipotesi** ricorre, invece, nel caso in cui nelle **procedure di segnalazione** interna ed esterna la rivelazione dell'identità del segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

11.1. Riservatezza dell'identità delle persone segnalate e di altri soggetti

Hospes impone che sia garantita la riservatezza anche a soggetti diversi dal Segnalante.

In particolare, è tutelata l'identità della persona segnalata, ovvero la persona alla quale la violazione è attribuita nella divulgazione pubblica (c.d. persona coinvolta). Pertanto, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento adotteranno particolari cautele al fine di evitare la indebita circolazione di informazioni personali, non solo verso l'esterno, ma anche all'interno di altri Uffici di Elior Ristorazione non autorizzati al trattamento di tali dati.

Inoltre, è garantita la riservatezza anche al facilitatore e alle persone diverse dal segnalato ma comunque implicate in quanto menzionate nella Segnalazione.

12. Trattamento dei Dati Personalni

L'acquisizione e la gestione delle Segnalazione avvengono in conformità alla normativa in materia di tutela dei dati personali.

Il *Titolare del trattamento* è Hospes S.r.l.; l'Organismo di Vigilanza, cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interno, è invece nominato dalla Società (con separato accordo) *Responsabile del trattamento*.

Gli unici soggetti che hanno la facoltà di trattare i dati personali sottesi alla Segnalazione sono individuati nell'Organismo di Vigilanza ed in ciascuno dei componenti (nominati Responsabile del trattamento), nell'Amministratore Unico di Hospes e nel Responsabile 231 interno all'Azienda (individuato e all'uopo autorizzato con separato accordo).

In base alle previsioni della normativa in materia di dati personali, i titolari del trattamento, i responsabili del trattamento e le persone autorizzate a trattare i dati personali sono tenuti a rispettare i seguenti principi fondamentali:

- a. Trattare i dati in modo **leclito, corretto e trasparente** nei confronti dei soggetti interessati («*liceità, correttezza e trasparenza*»);
- b. Raccogliere i dati solo al fine di gestire e dare seguito alle Segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce effettuate da parte dei soggetti tutelati dal d.lgs. 24/2023 («*limitazione della finalità*»);
- c. Garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («*minimizzazione dei dati*»);
- d. Assicurare che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti relativi alla specifica segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia che viene gestita («*esattezza*»);
- e. Conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al trattamento della specifica Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione («*limitazione della conservazione*»);
- f. Effettuare il trattamento in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche (criptografia) e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («*integrità e riservatezza*»);
- g. Definire un **modello di gestione delle segnalazioni** in conformità ai principi di protezione dei dati personali.

Tali misure devono fare in modo che non siano resi accessibili, in via automatica senza il tramite del *titolare del trattamento* o del *responsabile del trattamento*, dati personali a un numero indefinito di soggetti;

- h. Effettuare, nella fase di progettazione del canale di segnalazione e, dunque, prima dell'inizio del trattamento, una **valutazione d'impatto** sulla protezione dei dati nei casi in cui il trattamento delle Segnalazioni;
- i. Rendere *ex ante* ai possibili interessati un'**informativa sul trattamento dei dati personali** anche mediante la pubblicazione di documenti informativi nella apposita sezione dedicata del sito *web* di Hespes S.r.l.

Non devono invece essere fornite informative *ad hoc* ai vari soggetti interessati;

- j. Assicurare l'aggiornamento del **Registro delle attività di trattamento**, integrandolo con le informazioni connesse a quelle di acquisizione e gestione delle segnalazioni;
- k. Garantire il **divieto di tracciamento dei canali di segnalazione**.

Nel caso in cui l'accesso ai canali di segnalazione avvenga dalla rete dati interna del soggetto obbligato e sia mediato da dispositivi *firewall* o *proxy*, deve essere garantita la **non tracciabilità** del Segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione a tali canali;

- l. Garantire, ove possibile, il **tracciamento dell'attività del personale autorizzato** nel rispetto delle garanzie a tutela del Segnalante, al fine di evitare l'uso improprio di dati relativi alla segnalazione.

Deve essere evitato il tracciamento di qualunque informazione che possa ricondurre all'identità o all'attività del Segnalante.

13. Analisi della Segnalazione

Le Segnalazioni devono essere inviate all'Organismo di Vigilanza in forma non anonima mediante invio telematico all'indirizzo ***Segnalazioni231.Hespes@hospesitaly.it***.

Quale canale alternativo potranno essere inviate, sempre all'O.d.V. nella seguente modalità: via fax al numero +39.02.36538988.

Laddove la segnalazione riguardi lo stesso O.d.V., la Segnalazione potrà essere inviata a mezzo mail al seguente indirizzo: ***Segnalazioni.OdvHespes@hospesitaly.it***.

Infine, qualora la Segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso da quello individuato ed autorizzato da Hospes, la Segnalazione medesima deve essere trasmessa, entro e non oltre sette (7) giorni dal suo ricevimento, all'Organismo di Vigilanza, dando contestualmente notizia della trasmissione al Segnalante.

13.1. Analisi preliminare

Tutte le Segnalazioni sono oggetto di analisi preliminare svolta dall'Organismo di Vigilanza al fine di verificare la rilevanza e la presenza di elementi circonstanziati della Segnalazione stessa a supporto della sua possibile fondatezza.

L'O.d.V. rilascia al Segnalante un avviso di ricezione della Segnalazione entro sette (7) giorni dalla data di ricezione; inoltre, l'Organismo medesimo deve dare diligente seguito alla Segnalazione ricevuta.

Nel corso di tutto il processo di analisi della Segnalazione, solo l'O.d.V. mantiene l'interlocuzione con il Segnalante.

Nel caso in cui una Segnalazione risulti non adeguatamente circostanziata, l'O.d.V. ha facoltà di richiedere al Segnalante ulteriori elementi di dettaglio, ai fini di un'analisi approfondita della violazione segnalata, tramite gli stessi canali di segnalazione interna ovvero anche di persona, se il Segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

L'O.d.V. effettuerà i necessari approfondimenti e le necessarie analisi specifiche usando gli strumenti più idonei, compresi tra questi eventuali esperti esterni alla Società.

Una volta conclusa l'istruttoria, l'O.d.V. predisponde una relazione contenente l'indicazione della Segnalazione ricevuta e le attività di analisi della Segnalazione medesima, che viene inviata al Responsabile 231 di Hospes. Quest'ultimo, all'esito della valutazione della relazione ricevuta, esprime le proprie determinazioni e le invia all'Amministratore Unico affinché questi provveda di conseguenza.

In particolare, qualora, anche a seguito della richiesta di ulteriori elementi di dettaglio, la Segnalazione venga ritenuta non rilevante o non fondata, il Responsabile 231 ne chiederà l'archiviazione, indicando le motivazioni, inviando la richiesta all'Amministratore Unico e, in copia, all'O.d.V.

In particolare, il Responsabile 231 si atterrà ai seguenti criteri, ai fini della archiviazione:

- a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;

- b) accertato contenuto generico della Segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero Segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente.

In caso contrario, il Responsabile 231 inoltrerà la Segnalazione all'Amministratore Unico di Hospes proponendo le misure da adottare sia sul piano disciplinare e/o sanzionatorio sia sul piano delle misure correttive, inviandone copia all'O.d.V. L'Amministratore Unico provvede, quindi, ad adottare le misure proposte, salvo ritenga diversamente.

In entrambi i casi, il Responsabile 231 provvede, unitamente all'O.d.V., ad inoltrare al Segnalante una relazione sulle attività di approfondimento svolte e lo informa della decisione adottata all'esito dell'analisi della Segnalazione.

In ogni caso, entro tre (3) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della Segnalazione (o, in mancanza di tale avviso, entro tre (3) mesi dalla scadenza del predetto termine di sette (7) giorni dalla presentazione della stessa Segnalazione), l'O.d.V. fornisce riscontro alla Segnalazione in analisi.

13.2. Chiusura del caso

Il Responsabile 231, relazionato dall'O.d.V., chiuderà il caso qualora concordi con quanto fatto in merito alla Segnalazione o si riserverà di effettuare ulteriori accertamenti nell'ambito dei poteri ad esso conferiti.

All'esito dell'istruttoria, deve essere fornito dall'O.d.V. un riscontro alla Segnalazione, dando conto delle misure previste o adottate, nonché dei motivi della scelta effettuata.

A titolo esemplificativo (non esaustivo), il riscontro può consistere nella comunicazione dell'archiviazione della procedura per mancanza di prove sufficienti o altri motivi, l'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente le relative risultanze, e i provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, il rinvio a un'Autorità competente per ulteriori indagini, nella misura in cui tali informazioni non pregiudichino l'inchiesta interna o l'indagine né ledano i diritti della persona coinvolta.

13.3. Conservazione della documentazione

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle Segnalazioni e delle relative attività, l'O.d.V. cura l'aggiornamento di tutte le informazioni riguardanti le Segnalazioni ed assicura l'archiviazione di tutta la correlata documentazione di supporto per un periodo di cinque (5) anni dalla ricezione della Segnalazione.

13.4. Responsabilità dell’O.d.V.

Qualora siano ricevute Segnalazioni riguardanti l’O.d.V., le suddette Segnalazioni saranno trasmesse direttamente all’Amministratore Unico che, unitamente all’*Internal Auditor* (Responsabile 231), effettueranno i necessari approfondimenti e le necessarie analisi specifiche usando gli strumenti più idonei, compresi tra questi eventuali esperti esterni alla Società.

13.5. Responsabilità del Responsabile 231

Qualora siano ricevute Segnalazioni riguardanti il Responsabile 231, l’O.d.V., dopo avere effettuato le attività di analisi della Segnalazione, invierà all’Amministratore Unico di Hospes una relazione contenente l’indicazione della Segnalazione ricevuta e le attività di analisi della Segnalazione medesima.

L’Amministratore Unico, all’esito della valutazione della relazione ricevuta, esprime le proprie determinazioni e provvede di conseguenza.

13.6. Responsabilità dell’Amministratore Unico di Hospes S.r.l.

L’O.d.V. predispone una relazione contenente l’indicazione della Segnalazione ricevuta, le attività di analisi della Segnalazione medesima ed eventuali suggerimenti. La relazione viene inviata al Collegio Sindacale il quale effettuerà i necessari approfondimenti e le necessarie analisi specifiche usando gli strumenti più idonei, compresi tra questi eventuali esperti esterni alla Società.

Lo stesso Collegio Sindacale potrà concludere l’istruttoria in qualunque momento, se, nel corso dell’istruttoria medesima, sia accertata l’infondatezza della Segnalazione.

Qualora, invece, l’istruttoria dimostri la fondatezza della Segnalazione, il Collegio Sindacale riferirà all’O.d.V. il risultato della stessa, suggerendo gli eventuali interventi disciplinari e/o sanzionatori da adottare e le azioni correttive reputate necessarie.

Il Collegio Sindacale e l’Organismo di Vigilanza, congiuntamente, inoltreranno ai Soci un *dossier* sulle attività istruttorie svolte e sulle conclusioni, demandando ai Soci la decisione sanzionatoria da assumere ovvero gli interventi da eseguire.

14. Pubblicità della Procedura di Whistleblowing

Hospes S.r.l. mette a disposizione di tutti i soggetti potenzialmente interessati (anzi tutto, ma

non solo, i dipendenti e collaboratori) tutte le informazioni relative alla presente procedura. In particolare, sono messe a disposizione le necessarie informazioni circa l'utilizzo del canale interno e di quello esterno, con particolare riguardo ai presupposti per effettuare le segnalazioni attraverso tali canali, sui soggetti competenti cui è affidata la gestione delle segnalazioni nonché sulle procedure.

Tali informazioni dovranno essere rese disponibile in apposita sezione del sito *web* di Hespes.